

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2253

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANDELLI

Disposizioni in materia di valutazione del servizio prestato presso le farmacie nei concorsi per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 13 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 22 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nel prevedere i servizi equiparabili ai fini della valutazione dei titoli di carriera per la partecipazione al concorso per dirigente farmacista nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, non contempla espressamente attività con-

nesse alla professione, creando un'ingiusta disparità nell'ambito delle diverse professionalità operanti nel settore del farmaco.

La presente proposta di legge è finalizzata a sanare la suddetta situazione, introducendo una valutazione anche del servizio prestato in qualità di informatore scientifico del farmaco e dell'attività prestata dal titolare di farmacia privata aperta al pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica l'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, prevedendo che, nella valutazione dei servizi e dei titoli equiparabili ai fini dei concorsi per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale:

a) l'attività di direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, sia valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate;

b) il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, siano valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

